N. R.G. 2602/2018



## TRIBUNALE DI BRESCIA

Sezione specializzata in materia di impresa - Volontaria Giurisdizione

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

gott,		)				Presidente		
dott.	į					Giudice	•	
dott.	i _	*1				Giudice R	elatore ·	
	and or see the		e de la companya de	al n. r.g. 2602 in proprio	, nella su	a qualità d	i ammini	strator
							rio	corrent

letti gli atti e sentita la ricorrente all'udienza del 13 luglio 2018, previa notifica al pubblico ministero, a scioglimento della riserva assunta in tale udienza, ha pronunciato il seguente

## DECRETO

Il ricorso è stato proposto in data 21 maggio 2018 ai sensi dell'art. 2436, terzo comma, c.c. da (di seguito la "Società"), avverso il rifiuto del Notaio di provvedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera del 20 aprile 2018 (doc. 1), con la quale l'assemblea della Società ha aumentato proporzionalmente il capitale sociale da euro 10.000,00 a euro 1.410.000,00 mediante conferimento in natura dei seguenti beni:

- con riferimento al socio (n. 35.109,56 unità della criptovaluta denominata con riferimento al socio (n. 35.109,56 unità della criptovaluta denominata con riferimento al socio (n. 35.109,56 unità della criptovaluta denominata con riferimento al socio (n. 35.109,56 unità della criptovaluta denominata con riferimento al socio (n. 35.109,56 unità della criptovaluta denominata con riferimento al socio (n. 35.109,56 unità della criptovaluta denominata con riferimento al socio (n. 35.109,56 unità della criptovaluta denominata con riferimento al socio (n. 35.109,56 unità della criptovaluta denominata con riferimento al socio (n. 35.109,56 unità della criptovaluta denominata con riferimento della criptovaluta denominata con riferimento della criptovaluta denominata con riferimento con riferimento della criptovaluta denominata con riferimento con riferimento
- con riferimento al socio (n. 23 opere d'arte costituite da dipinti su tela, di autori vari, con liberazione di capitale pari a residui euro 686.000,00.

pagina 1 di 5





Con nota del 30 aprile 2018 (doc. 2) il Notaio ha comunicato il proprio diniego all'iscrizione nel Registro delle Imprese della suddetta delibera, ritenendola "non essere sufficientemente dotata dei requisiti di legittimità per ordinarne una immediata e incondizionata iscrizione". In particolare, le censure investivano la parte di delibera riguardante il conferimento della moneta virtuale "conferimento alla quale il Notaio evidenziava che le "criptovalute", stante la loro volatilità, "non consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto", né di valutare "l'effettività (quomodo) del conferimento".

Con il citato ricorso e la memoria integrativa depositata il 28 maggio 2018 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare l'iscrizione nel Registro delle Imprese della menzionata delibera di aumento di capitale, sulla base delle motivazioni di seguito sintetizzate:

- la perizia (doc. 7) prodotta in sede di conferimento confermerebbe il valore del bene e il trasferimento della sua disposibilità in capo alla Società, a seguito della messa a disposizione delle credenziali ("transaction passivord") da parte del socio conferente;
- l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il possesso di moneta virtuale va inserito nella dichiarazione dei redditi e da ciò deriverebbe, in tesi, la possibilità di attribuire un valore economico a tale tipologia di beni:
- se possono costituire oggetto di conferimento sia i crediti sia taluni beni immateriali (la ricorrente richiama i diritti di proprietà industriale), non vi sarebbe ragione per escludere la liceità del conferimento delle criptovalute;
- nel caso di specie, sarebbe una moneta virtuale scambiata su mercati non regolamentati (piattaforma raggiungibile all'indirizzo internet " e soggetta alla valutazione da parte di operatori specializzati;
- l'asserito livello di diffusione della valuta virtuale presso gli utenti della citata piattaforma on line, richiamato mediante la documentazione prodotta, confermerebbe che trattasi di mezzo di pagamento sufficientemente riconosciuto e accettato anche dagli esercenti.

Le motivazioni alla base del ricorso non risultano convincenti.

pagina 2 di 5



Il Collegio ritiene che l'esame di tali profili debba costituire il nucleo centrale della relazione giurata richiesta dall'art. 2465 c.c., per un verso escludendosi che il giudice possa sostituire integralmente la propria valutazione di merito a quella dell'esperto, ma dovendosi peraltro ammettere la facoltà per il giudice di sindacare la completezza, logicità, coerenza e ragionevolezza delle conclusioni raggiunte dall'esperto.

Nel caso di specie, pur tenuto conto della novità della questione, la perizia di stima prodotta non presenta un livello di completezza e affidabilità sufficiente per consentire un esauriente vaglio di legittimità della delibera in esame.

Infatti, soltanto a seguito della discussione in udienza è emerso che non è ad oggi presente in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute ovvero tra criprovalute e monete aventi corso legale, con la conseguente impossibilità di fare affidamento su prezzi attendibili in quanto discendenti da dinamiche di mercato.

Di converso, risulta agli atti che l'unico "mercato" nel quale concretamente opera è costituito da una piattaforma dedicata alla fornitura di beni e servizi riconducibile – secondo quanto dichiarato dalla ricorrente – ai medesimi soggetti ideatori della criptovaluta, nel cui ambito (invero assai ristretto unge da mezzo di pagamento accettato: ne deriva, dunque, un carattere prima facie autoreferenziale dell'elemento attivo conferito, incompatibile con il livello di diffusione e pubblicità di cui deve essere dotata una moneta virtuale che aspira a detenere una presenza effettiva sul mercato.

Inoltre, non sono agevolmente ricostruibili ex post i criteri utilizzati dall'esperto per la determinazione del valore, potendosi dedurre allo stato che lo stesso si sia limitato a prestare una incondizionata adesione all'ultimo valore disponibile sul citato sito internet "(quello al febbraio 2018), che incidentalmente è anche il più alto fatto registrare dall'inizio della pretesa "quotazione", in assenza di correttivi (ad esempio l'utilizzo di una media) utili a ottenere un effetto stabilizzatore del prezzo.

pagina 4 di 5



riferimento alla categoria delle "monete virtuali" in generale, dovendosi piuttosto indagare la natura e le caratteristiche in concreto della singola criptovaluta oggetto di conferimento, come descritte nella perizia ed emerse nel corso del procedimento.

Al riguardo osserva in primo luogo il Collegio che, in via preliminare rispetto a quanto rilevato dal Notaio sotto il profilo della volatilità, va affrontata la questione relativa alla possibilità stessa di attribuire ab origine un valore economico attendibile al bene in esame.

In tal senso, avuto riguardo alla funzione "storica" primaria del capitale sociale, in chiave di garanzia nei confronti dei creditori, costituiscono requisiti fondamentali di qualunque bene adatto al conferimento:

- l'idoneità a essere oggetto di valutazione, in un dato momento storico, prescindendosi per il momento dall'ulteriore problematica connessa alle potenziali oscillazioni del valore;
- quale corollario del suddetto requisito, l'esistenza di un mercato del bene in questione, presupposto di qualsivoglia attività valutativa, che impatta poi sul grado di liquidità del bene stesso e, quindi, sulla velocità di conversione in denaro contante;
- l'idoneità del bene a essere "bersaglio" dell'aggressione da parte dei creditori sociali, ossia l'idoneità a essere oggetto di forme di esecuzione forzata (a tale riguardo si ha presente quella parte della dottrina convinta che tale requisito sia irrilevante, sul presupposto teorico secondo il quale la funzione di garanzia del capitale andrebbe letta in senso giuridico-contabile e non già materiale; tuttavia non può trascurarsi come in ogni caso la dimensione materiale del bene recuperi valenza quanto meno sotto il profilo della quantificazione del valore economico, dovendo per ciò stesso essere oggetto di analisi).

Infine, il terzo dei requisiti sopra menzionati, ossia l'idoneità del bene a essere oggetto di aggressione da parte dei creditori, risulta parimenti trascurato all'interno della perizia di stima, laddove manca qualunque riferimento alle modalità di esecuzione di un ipotetico pignoramento della criptovaluta oggetto di conferimento, profilo da ritenere decisamente rilevante nella fattispecie, alla luce della notoria esistenza di dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico che potrebbero, di fatto, renderne impossibile l'espropriazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore.

Alla stregua di quanto sopra osservato, emerge una moneta virtuale ancora in fase sostanzialmente embrionale (la stessa ricorrente ha evidenziato che, secondo le informazioni in suo possesso, la "quotazione" di "sulle principali piattaforme di conversione sarebbe un progetto in cantiere), che – allo stato – non presenta i requisiti minimi per poter essere assimilata a un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile.

Pertanto non sussistono i presupposti per la concessione del provvedimento ordinatorio richiesto.

Non essendosi costituiti nel procedimento soggetti ulteriori al ricorrente, non sorge la necessità di una pronuncia in ordine alle spese.

P. Q. M.

il Tribunale in composizione collegiale, visti gli artt. 2464, secondo comma, 2465 e 2436 c.c.,

RESPINGE il ricorso.

Nulla sulle spese.

Brescia, 18 luglio 2018

Il Giudice est.

Il Presidente

Bresche 7 2 TING 1018

pagina 5 di 5



